



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 27 DEL 14/04/2026

OGGETTO:

**RIMBORSO ONERI ANAC E CONTRIBUTO FISSO E VARIABILE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "Alba – Barbaresco – Castagnito – Castellinaldo d'Alba - Corneliano d'Alba – Govone - Guarene – Mango – Magliano Alfieri – Montaldo Roero - Montelupo Albese - Neive – Neviglie - Pocapaglia - Priocca-Roddi – Rodello - S. Stefano Roero - Treiso – Verduno" PER ESPLETAMENTO DELLA GARA AD OGGETTO "COMUNE DI BENEVELLO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DENOMINATO NIDO DELLE LANGHE SITO IN BENEVELLO IN VIA SCUOLE N.9 PER IL PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2028 " CIG B6CBAC18D4.
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con Decreto Sindacale n. 2/2025 in data 29 settembre 2025;

VISTI:

- il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio sopra indicato per il combinato disposto degli artt. 97, 151 comma 4 e 183 comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 e degli artt. 3, 16 e 17 del D.Lgs n. 29/93 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 24 in data 17/12/2025 con la quale è stato approvato il DUPS e il bilancio di previsione esercizio 2026/2028 ed allegati;

DATO ATTO che nel corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse da parte del Responsabile del servizio competente e da quanti altri hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri, per la valutazione sull'eventuale necessità di astensione ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- il comune di Benevello dispone di un immobile completamente arredato che è stato recentemente interessato da un intervento di riqualificazione energetica, adibito ad asilo nido comunale (capienza massima autorizzabile: 14 bambini di cui 2 lattanti e 12 tra semi divezzi e divezzi) situato in Via Scuole 9;

- il servizio di asilo nido comunale è rilevante in quanto servizio educativo e sociale per la prima infanzia, che concorre con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini, garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale;

- il Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido comunale, approvato con DCC. n. 19 del 06.11.2024, prevede che l'organizzazione, la gestione e l'orientamento educativo dell'asilo nido, in collaborazione con il soggetto affidatario che ne cura la gestione, si realizzano in collegamento e continuità con gli altri servizi per la prima infanzia e con le scuole dell'infanzia presenti nei Comuni, così da creare un'unica ed ininterrotta esperienza capace di assicurare un armonico ed unitario sviluppo del bambino.

ATTESO che con Determina Responsabile dei Servizi generali n. 72 del 30/08/2024 si affidava il servizio di gestione dell'Asilo nido ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'anno educativo 2024/2025.

DATO ATTO che l'affidamento menzionato aveva scadenza 31/08/2025 e che pertanto si è reso necessario procedere all'indizione di una nuova procedura di gara.

CONSIDERATO che la modalità prescelta per l'affidamento è la concessione di servizio a terzi per un periodo di 3 anni, oltre ad un eventuale rinnovo triennale.

VISTO l'art. 41 c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello con i contenuti di cui all'allegato i7 del medesimo Decreto.

DATO ATTO che la durata della concessione è stabilita in tre anni educativi a decorrere dall'anno educativo 2025/2026 al 2027/2028, rinnovabile anche per gli a.e. 2028/2029 fino al 2030/2031 e comunque fino alla fine dell'anno educativo di riferimento. Indicativamente il periodo di riferimento è pertanto dal 1.09.2025 al 31.08.2028, ovvero in caso di rinnovo al 31.08.2031.

SPECIFICATO che il valore della concessione, oltre IVA ai sensi di legge, se dovuta, ai soli fini della quantificazione dell'importo contrattuale, in relazione alle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti è pari ad € 341.880,00 (euro Trecentoquarantunomilaottocentottanta /00) per il triennio 2025/2028 e di altrettanti € 341.880,00 (euro Trecentoquarantunomilaottocentottanta /00) per l'eventuale opzione di rinnovo di ulteriori 36 mesi, pari a complessivi € 683.760,00 (euro seicentottantatremilasettecentosessanta/00), determinato dall'importo degli incassi delle rette a carico degli utenti calcolato sulla base d'asta, oltre che al valore stimato per i servizi aggiuntivi ed al contributo alle spese per utenze: acqua, luce e connettività. Il prezzo s'intende comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sull'impresa concessionaria a qualunque titolo, secondo le condizioni di fornitura specificate nel capitolato speciale.

RICHIAMATO inoltre l'art. 14, commi 3 e 4 del D.L. n. 201/2022, che prevedono al: comma 2. "Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale

e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;

comma 3. “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”.

VISTA la relazione redatta ai sensi del sopra citato art. 14, comma 3 del D.L. n. 201/2022 che illustra gli aspetti previsti dalla normativa e inviata all'osservatorio per i servizi pubblici locali del Ministero dello sviluppo economico.

DATO ATTO che il servizio di nido d'infanzia risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché lo stesso sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica, mentre - in ambito pubblico - non può essere considerato quale mera attività strumentale per l'amministrazione locale poiché si tratta di servizio alla popolazione finanziato, anche se solo in parte, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione individuato è quello basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa fondata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

DATO ATTO che in relazione all'importo presunto e alla tipologia del contratto, rileva quale soglia comunitaria di riferimento quella dell'art. 14 comma 1 lettera a): Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono (...) euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

RICHIAMATO l'Art. 187. (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea) del D.lgs. 36/2023 che recita:

1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea

mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.

2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte;

ATTESA l'esigenza di optare, in luogo della procedura negoziata di cui sopra, per una procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara;

RICORDATI i commi 1 e 2 dell'art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del D.Lgs. n. 36/2023, che stabiliscono l'obbligo, per le Stazioni Appaltanti di ricorrere a una centrale di committenza qualificata per le procedure di affidamento di servizi e forniture superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza del Comune di Alba opera, quale soggetto aggregatore che cura, per conto degli Enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture e il Comune di Benevello vi ha aderito;

DATO ATTO che il Comune di Alba ha approvato l'accordo per lo svolgimento della gara tramite la Centrale Unica di Committenza con deliberazione della giunta comunale n. 169 del 08/05/2025;

CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione Stipulata con Centrale Unica di Committenza del Comune di Alba, il contributo per la fase di svolgimento dell'affidamento ammonta ad € 500,00 più lo 0,25% del valore posto a base di gara;

RILEVATO che il Comune di Benevello ha predisposto il progetto di servizio relativo alla predetta fornitura, relativamente al periodo decorrente dall'a.e. 2025/2026 sino al 2027/2028 eventualmente rinnovabile anche per gli anni educativi 2028/2029 fino al 2030/2031 e comunque fino alla fine dell'anno educativo di riferimento ed il capitolato speciale del servizio in questione;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 41 del 09/05/2025 con cui stata disposta l'indizione di una gara a procedura aperta ex art. 71 del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'asrt. 108 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della concessione dei servizi educativi della prima infanzia di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'importo netto presunto a base di gara risultava essere di Euro 341.880,00 (al netto di IVA) inclusi gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale e costi della manodopera, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 251.942,22.

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza ha quindi provveduto ad attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto come disposto da determina a contrarre di affidamento della procedura di gara alla CUC del Comune di Alba - determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Benevello N. 41 del 09/05/2025 e ad acquisire il relativo Codice Identificativo di Gara.

VISTA la determinazione dirigenziale N. 186 DEL 19/06/2025 la Centrale Unica di Committenza ha approvato gli atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di micronido denominato "Nido delle Langhe" sito in Benevello in via Scuole 9 per il periodo 01/09/2025 – 31/08/2028, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2028/2029 – 2029/2030 – 2030/2031) - CIG: B6CBAC18D4;

RISCONTRATO che la Centrale Unica di Committenza ha inoltre preso atto della graduatoria definitiva della suddetta gara e pertanto aggiudicato alla DEBORAH PASSAVANTI – C.F.: PSSDRH96C50A124W/ P.IVA 04142170044 con sede in Via Umberto I n.15 - Rodello (CN), la gestione dei servizi educativi, in oggetto per l'importo contrattuale di Euro presunto triennale pari ad € 337.258,45 oltre IVA (di cui € 76.316,23 al netto del ribasso offerto ed € 260.942,22 per costi della manodopera e oneri non soggetti a ribasso);

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio N. 60 del 26/06/2025 si è preso atto delle risultanze degli atti di gara per l'affidamento della concessione del servizio di Micronido denominato "Nido delle Langhe" sito in Benevello in via Scuole 9 per il periodo 01/09/2025 – 31/08/2028, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni scolastici (2028/2029 –

2029/2030 – 2030/2031), come in premessa descritte di cui alla determinazione dirigenziale del Responsabile Unico della Centrale di Committenza n DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 186 DEL 19/06/2025;

DATO ATTO che con la sopracitata determina di aggiudicazione N. 186 del 19/06/2025 dell'Unità CUC del Comune di Alba si sono esauriti i compiti della Centrale di Committenza, per lo svolgimento delle delegate attività di committenza ausiliaria e che ogni atto successivo, ivi compresa la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, rientra nell'autonomia di questo Comune, per il quale è stata espletata la procedura;

DATO ATTO che l'importo del contributo richiesto dall'Anac alla stazione appaltante, in relazione all'importo di gara, ammonta a € 410,00;

CONSIDERATO che la gara in oggetto è stata positivamente conclusa dalla CUC di Alba con aggiudicazione

VISTO l'art.3 "riparto spese" del sopracitato Accordo con il quale si sancisce che l'espletamento della fase di affidamento comporterà a carico del Comune di Benevello l'obbligo di corrispondere al Comune di Alba:

- una quota fissa per l'espletamento delle n. 2 gare oggetto di accordo che in ragione del numero di abitanti, è pari a € 500,00;
- una quota variabile in analogia a quanto disposto nell'Accordo Consortile Reg. 1173 del 10/01/2025 (Art. 9 – Riparto spese) in base agli importi di gara e al criterio utilizzato e pertanto per la procedura di gara in oggetto (683.760,00 €) ricade nella casistica di gara con criterio dell'o.E.P.V. per importi pari o superiori a € 500.000,00 ed inferiori a € 750.000,00 = 0,25% e pertanto ammontante ad Euro 1.709,40;

RITENUTO pertanto di imputare il 50% del costo fisso di detto Accordo, e pertanto la somma di Euro 250,00, alla presente procedura di gara, oltre al contributo ANAC e alla quota variabile sopra identificata;

PRESO ATTO della Nota della Centrale Unica di Committenza del 09/09/2025 ad oggetto "Richiesta versamento rimborso oneri ANAC e contributo fisso e variabile spettante alla Centrale Unica di Committenza – gare CIG B7DB9A0CA e B6CBAC18D4" rubricata al Prot. comunale n. 3859 del 09/09/2025;

RICORDATO che al finanziamento della spesa si provvede con fondi propri dell'Ente;

CONSIDERATO che nella sopracitata determina a contrarre si demandava a successivo atto impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- DI IMPEGNARE a favore della Centrale Unica di Committenza del Comune di Alba, e dell'Anac nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma di € 250,00 per l'anno 2025, la somma di € 410,00 per il contributo ANAC e la somma di € 1.709,40 per un totale complessivo pari ad € 2.369,40 per l'espletamento della gara in oggetto;

- DI LIQUIDARE alla C.U.C. di Alba della somma complessiva di Euro 2.369,40 di cui: 50 % quota fissa per la gestione della fase di affidamento (Euro 250,00), quota variabile per la gestione della fase di affidamento (Euro 1.709,40), oneri gara ANAC (Euro 410,00), giusta Nota della Centrale Unica di Committenza del 09/09/2025 ad oggetto “Richiesta versamento rimborso oneri ANAC e contributo fisso e variabile spettante alla Centrale Unica di Committenza – gare CIG B7DB9A0CA e B6CBAC18D4” rubricata al Prot. comunale n. 3859 del 09/09/2025 mediante versamento sul c/c di contabilità speciale della Tesoreria Unica del Comune di Alba – IBAN: IT28D0100004306TU0000000156 con la seguente causale: “Rimborso oneri ANAC e quote fissa e variabile CUC Alba 2025 – CIG B6CBAC18D4”
- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Centrale Unica di Committenza dell’Ente Capofila Comune di Alba, operante come C.U.C., che ha provveduto all’espletamento delle operazioni di gara e come richiesto dalla medesima;
- DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18-08-2000 n.267;
- DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonchè all'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023;

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente in originale
Dott.ssa Lucco Castello Marta